

PROVINCIA DI SALERNO
COMUNE DI CONCA DEI
MARINI

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE FUNZIONI
IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 06 /2013

DELIBERA C.C. n. 6 / 2013

Il Consiglio Comunale

Visto l'art.117 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n.3, che riconosce in capo ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite,

Visto il D.P.R. n.616/77, in particolare l'art.59, in base al quale sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo quando l'utilizzazione abbia finalità turistico-ricreativa; funzioni subdelegate ai Comuni con Legge Regionale n.54/80 e Legge regionale n.65/81,

Vista la Legge n.59/97, che all'art.1 comma 2, ha disposto un ulteriore conferimento di funzioni amministrative, facendo salve quelle già delegate, attuato con D.L.vo n.112/98, art.105, comma 2 lett.l) e successive modificazioni, con il quale sono state conferite alle Regioni le funzioni in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, con espressa esclusione dei porti di rilevanza nazionale ed internazionale e delle aree demaniali marittime incluse negli elenchi del D.P.C.M. 21.12.1995,

Considerato che anche in relazione a tale ultimo conferimento, in virtù del mancato esercizio da parte della Regione Campania delle previste funzioni, il Governo con D.L.vo n.96/99 ha previsto l'esercizio delle funzioni di cui all'art.105, comma 2, lett.l) da parte dei Comuni,

Letta al riguardo del DPCM 21/12/195 la circolare interpretativa del soppr. Ministero dei Trasporti, che ha indicato i limiti e le modalità entro i quali lo stesso vada ancora applicato, giusta lettera circolare prot. N. M.TRA/DINFR/4520 Class. A.2.47 del 17 Aprile 2008,

Visti il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione; la Legge 494/93 e relativi decreti attuativi; l'art.10 della Legge n.449/97,

Visto l'art. 42, comma 2, lett a) del D.L.vo 18.08.2000 n.267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione dei regolamenti,

Vista la Circolare n. 120/2001 e ss.mm.ii. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la quale sono state fornite talune indicazioni per la gestione del demanio marittimo, ferma restando l'autonoma competenza gestionale del comune; nonché la Delibera di Giunta regionale della Campania n. 395/2006 anch'essa indicante taluni indirizzi procedurali;

Vista la Circolare del Ministero I. e dei Trasporti n. 15 del 9 agosto 2007 e ss.mm.ii. inerente la applicabilità di talune istruzioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla applicazione dei canoni in materia turistico-ricreativa;

Vista la lettera circolare n. 1930/2012 del Ministero I. Trasporti che afferma la competenza statale in ordine all'art. 55 cod. nav..

Sulla proposta della Giunta Comunale

E M A N A

il seguente Regolamento.

PREMESSA

Il presente regolamento modifica ed integra il provvedimento di disciplina del Demanio Marittimo del Borgo Marinaro di Conca dei Marini approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 04/12/2003 e ne forma parte integrante e sostanziale.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Ambito territoriale e funzionale di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e comunale, che non siano riservate allo Stato, in quanto espressione di funzioni dominicali, come stabilito con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 66500/36.5 del 5/2/1980.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle attività concessorie e paraconcessorie per le funzioni conferite ai sensi dell'art.105, comma 2, lett.1) del D.L.vo n.112/98, per concessioni per punti di ormeggio ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. c) del DPR 509/97; e con esclusione delle concessioni per approvvigionamenti di fonti di energia, come indicate dal competente Ministero .

Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nell'ambito del territorio comunale, con esclusione dei porti, fino alla completa attuazione dell'art. 9 della legge n.88/2001, e delle aree demaniali marittime incluse negli elenchi del D.P.C.M. 21.12.1995 entro i limiti e le modalità entro i quali lo stesso vada ancora applicato, giusta lettera circolare prot. N. M.TRA/DINFR/4520 Class. A.2.47 del 17 Aprile 2008; nonché sulla parte di mare territoriale prospiciente il litorale di competenza, individuata secondo le modalità delle tavole tecniche all'uopo redatte e allegate al presente regolamento, ove occorra con l'ausilio della carta nautica relativa, edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana. Il rispettivo confine con altri comuni rivieraschi verrà definito con provvedimento amministrativo autonomo.

Art. 2

Classificazione

Sono beni demaniali quelli che appartengono all'Amministrazione, statale ex art. 28 c.n. , e sono destinati all'uso pubblico generale e diretto; su questi la pubblica amministrazione esercita una potestà, che si estrinseca attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi specifici.

Del demanio fanno parte anche le pertinenze e i diritti di servitù relativi a tali beni.

Le caratteristiche di tali beni demaniali sono:

- a) Indisponibilità, in quanto non possono formare oggetto di diritti privati se non nei modi stabiliti dalla legge, sono inadatti ad essere oggetto di possesso privatistico e di acquisto per usucapione, nonché ad essere soggetti ad esecuzione forzata;
- b) Inapplicabilità dei limiti della proprietà privata.
- c) Amministrazione pubblica perché la competenza per la gestione dei beni demaniali è attribuita all'autorità amministrativa;
- d) Godimento limitato da parte dei cittadini, a questi è consentito il godimento dei beni o in via generale con la destinazione all'uso pubblico o in forza di provvedimenti amministrativi di diversa natura;
- e) Tutela pubblicistica.

La destinazione d'uso del bene individua lo stesso sotto il profilo funzionale e pertanto ne determina la classificazione. In generale, il territorio è distinto attraverso una specifica destinazione fissata nella planimetria di zonizzazione di cui alle Tavole allegate quale strumento di zonizzazione della costa. Il provvedimento di approvazione e/o modificazione della Zonizzazione determina, per le aree ivi descritte, l'acquisto e/o la perdita delle caratteristiche che rendono il bene appartenente al regime di cui alla relativa regolamentazione.

Art. 3

Cessazione della destinazione pubblica del bene

I beni del demanio marittimo sono quelli indicati nel codice della navigazione e la loro eventuale sottrazione alla specifica destinazione si attua con le procedure di cui all'art. 35 c.n., a cura della competente Amministrazione statale (Ministero Infrastrutture e Trasporti), con le modalità e per gli effetti di cui al dlgs. n. 85/2010 e decreti attuativi e previo intervento consultivo necessario di questo comune gerente .

In particolare, la eventuale sdemanializzazione su un'area di competenza gestoria del comune - e poiché la procedura di disposizione della proprietà demaniale marittima comporterebbe la mutazione di regime della porzione di bene, incidendo inevitabilmente sull'assetto generale, si fa indirizzo per un parere negativo sulle procedure di sdemanializzazione tranne nelle ipotesi in cui:

- a) la procedura concerna sconfinamenti sul demanio marittimo di porzioni di immobili -o appendici strumentali agli stessi (quali ad esempio muri di confine, muri di sostegno, scale, occupazioni virtuali), prive di autonoma consistenza e utilizzabilità, e previo parere della giunta comunale.

b) la procedura concerne piccole porzioni di aree edificate su demanio marittimo quale naturale continuazione di aree speculari su proprietà privata contigua, ove la richiesta provenga dai privati confinanti. Quanto precede previa valutazione della regolarità amministrativa, paesaggistica ed ambientale, e verifica circa eventuali abusi commessi a danno del demanio marittimo e non sanati; il tutto previo parere della giunta comunale”.

Quanto precede sempre che non concorra un prevalente interesse pubblico al mantenimento dell'area demaniale in capo al comune, attraverso gli strumenti del codice della navigazione.

Art. 4

Attribuzione all'area funzionale

Le funzioni di cui all'art.1 vengono esercitate dal Settore competente per il demanio.

Il responsabile del settore provvede, in particolare, al rilascio delle concessioni per atto formale, per licenza, provvisorie, alle autorizzazioni al subingresso ex art.46 Cod. Nav., ex art. 45 bis Cod. Nav. , art. 68 Cod. Nav. , ex art. 24 del Regolamento di esecuzione, pareri nelle dichiarazioni di disponibilità – per la parte di competenza comunale- e di altra tipologia; nonché alla emissione di Ordinanze ex art. 59 r.c.n. ed Ingiunzioni di sgombero ex art. 54 c.n., nonché di Concessioni - contratto, nel caso in cui il rapporto che nasce dalla concessione venga regolato da un capitolato.

Per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa in materia di demanio marittimo, il predetto servizio si avvale anche del Comando VV.UU.

Il responsabile del servizio può richiedere, nella domanda di concessione avente ad oggetto la realizzazione di opere marittime, nonché di opere a difesa della costa e degli abitati, il parere del competente ufficio per le opere marittime regionale, secondo quanto previsto nella Delibera della Giunta Regionale n.3744 del 17.07.2000 e s.m.i.

Art.5

Ufficiale Rogante

Gli atti-contratto, stipulati ai sensi dell'art.9 del Regolamento di esecuzione al Cod. Nav., e per il demanio comunale, sono ricevuti in qualità di Ufficiale rogante dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c) del D.L.vo n.267/2000, il quale provvede anche alla custodia degli stessi, con le modalità di cui all'art.100 del Regio Decreto n.827/1924, intervenendo in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Demanio ai sensi dell'Articolo 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO II

Organizzazione del servizio demanio

Art.6

Istituzione e tenuta dei registri per la gestione del Demanio Marittimo

Il servizio demanio, nell'espletamento delle proprie funzioni, provvede all'istituzione ed alla tenuta dei seguenti registri, anche eventualmente unitari:

- a) Registro delle pratiche istruttorie per le concessioni ed autorizzazioni ex art.24 Reg. cod.nav.. In tale registro vanno annotate, con numerazione progressiva: le generalità del richiedente; le indicazioni catastali delle aree richieste in concessione; lo scopo della richiesta di concessione; la quantificazione in mq. dell'area richiesta, con specificazione delle aree scoperte e quelle coperte; l'esistenza di eventuali domande concorrenti; numero di protocollo e data di acquisizione della richiesta.
- b) Registro delle pratiche istruttorie delle autorizzazioni per subingresso ed ex art.45 bis. In tale registro vanno annotate, con numerazione progressiva: le generalità dei richiedenti; la causale dell'autorizzazione; l'atto di concessione nel quale si intende subentrare; numero di protocollo e data di acquisizione della richiesta; numero e data dell'autorizzazione all'atto del rilascio; pratica di concessione di riferimento di cui al registro previsto alla lettera f).
- c) Registro generale delle concessioni. In tale registro vanno fatte le annotazioni secondo lo schema allegato.
- d) Registro delle pratiche di concessione rilasciate. In tale registro vanno annotate, con numerazione progressiva, le pratiche per le quali si è conclusa l'istruttoria con conseguente rilascio dell'atto concessorio. La classificazione delle pratiche avviene a mezzo di codice alfanumerico, nel quale la parte numerica indica il numero progressivo, mentre la parte alfabetica indica la tipologia di concessione (es: T= turistico; C= cantieristica; P= pesca ed acquicoltura; D= diporto nautico; A= agricolo; U= uso abitativo; I= industriale e commerciale).
- e) Registro delle pertinenze demaniali. In tale registro vanno annotati: i manufatti demaniali marittimi acquisiti tra le pertinenze ai sensi dell'art. 29 c.n. ed iscritti nel mod. 23/D del Ministero delle Finanze. L'annotazione va fatta indicando tutti gli elementi idonei all'identificazione del bene, con particolare riferimento al numero della relativa pratica concessoria.
- f) Registro del repertorio degli atti soggetti a registrazione. Tale registro va timbrato e vidimato dal Segretario comunale, nonché sottoposto a visto del competente ufficio del registro ogni quattro mesi;

CAPO III

Atti di gestione

SEZIONE I

DOMANDE PER IL RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA-OSTA.

Art.7

Presentazione delle nuove domande.

Chiunque intenda occupare aree del demanio marittimo o zone del mare territoriale, per le finalità previste dal Codice della Navigazione e specificate dall'art. 01 della legge n.494/93 e successive modificazioni, deve presentare apposita istanza in bollo all'Amministrazione Comunale, corredata da

"D1" Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici;

"D2" Domanda di rinnovo concessione;

"D3" Domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni;

"D4" Domanda di Subingresso.

"D5" Domanda di Anticipata Occupazione;

"D6" Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione;

"D7" Nuove opere in prossimità del demanio marittimo;

"D8" Rinuncia alla concessione.

previsti dal S.I.D. (sistema informativo demaniale), ovvero da reperire, per lo stralcio cartografico, presso l' Ufficio COL..

La domanda di concessione, oltre alle generalità complete del richiedente e, in caso di rinnovo, gli estremi della precedente concessione, deve tassativamente indicare:

- a) Codice fiscale del richiedente (o partita IVA in caso di società);
- b) Lo scopo della concessione, secondo le fattispecie previste dalla Legge n.494/93;
- c) Inoltre alla stessa domanda vanno allegate:
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 - Certificato della Camera di Commercio, solo in caso di società soggette a tale obbligo, con in calce la dicitura circa l'insussistenza di procedure concorsuali e di motivi ostativi ai sensi della normativa antimafia, nonché indicazione della specifica attività d'impresa;
 - Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 del legale rappresentante, attestante l'inesistenza di sentenze definitive di condanna; di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della <non menzione> o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, ovvero l'elencazione di tali sentenze; inoltre attestante la mancanza di procedimenti penali in corso;
 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
 - Dichiarazione di non versare in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 38, comma 1, d.lgs. n.163/2006, di non avere procedimenti penali pendenti per reati previsti dalla stessa norma, e di non versare in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti delle P.A. per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
 - Dichiarazione di accettazione della clausola per la quale tutte le spese eventualmente necessarie tanto per l'effettivo conseguimento del possesso delle aree interessate dalla rilascianda concessione quanto per la rimessione in pristino stato delle medesime ai fini dell'effettivo godimento della concessione, sono a carico dell'aggiudicatario, con facoltà di recupero in danno dell'obbligato e con esclusione di ogni responsabilità in capo al comune.
- d) Autorizzazione Doganale, prevista dall'art.19 del D.L.vo n.374/90 – ove necessaria - , e comunque prima del rilascio definitivo della concessione.
- e) A seguito di richiesta del competente settore verrà richiesta la documentazione da cui si evinca la idoneità di ordine speciale, relativa:
- e.1) all'idoneità professionale (anche con la iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali);

e.2) alla capacità economico-finanziaria (la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica potrà essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;

c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

e.3) capacità tecnica e professionale (come indicata all'art. 42 del d.lgs. n. 163/2006, e **solo nei casi di domande concorrenti**),

in relazione alla tipologia e modalità afferenti la domanda di concessione, e nel rispetto del principio di non aggravio del procedimento;

f) La seguente documentazione tecnica generale :

1) Stralcio cartografico della zona da ritirare presso l'Ufficio COL delle Capitanerie di porto . Su tale stralcio dovrà essere indicata la zona demaniale marittima interessata dall'intervento e le relative opere da realizzare con il sistema di coordinate **GAUSS-BOAGA**. Lo stesso stralcio dovrà essere sottoscritto da un tecnico abilitato;

2) N.10 (dieci) copie dell'elaborato grafico descrittivo, come da allegato.

La documentazione di cui al punto f), come da allegato, può essere integrata secondo le modalità indicate con atto generale dal competente servizio, distinta per le diverse tipologie concessorie.

Art.8

Rinnovi c.d.m..

Per i rinnovi di concessioni, per le quali sia già presente nell'archivio di ufficio un atto rilasciato dal comune con inserita una planimetria ufficiale e giurata delineante la zona concessa, è sufficiente produrre unitamente alla Domanda – comprensiva delle indicazioni di cui ai punti a) e c) del comma 2 art. 7- una Dichiarazione di conformità alle aree ed alle zone in concessione, in conformità alle prescrizioni di cui al DPR 445/2000. In caso contrario, e comunque per i primi rinnovi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento occorre, oltre alla

Dichiarazione di conformità, apposta planimetria con formula di giuramento in scala 1/1000 (in quattro copie) riferita alle mappe catastali in conservazione con indicazione grafica ed analitica delle aree occupate e delle opere realizzate, ed il confine demaniale evidenziato in rosso.

Quanto precede salve eventuali ipotesi di concorrenza sulle domande, di cui agli articoli seguenti, e l'applicazione delle pertinenti norme circa la proroga delle concessioni ai sensi dell'art. 1 comma 18 legge 25/2010 e ss.mm.ii.

Art. 9

Presentazione della domanda per autorizzazione ex art.24 Reg. di esecuzione al cod. nav. e art. 32 Legge 47/85.

Per la richiesta di autorizzazione ex art.24, di disponibilità – nei limiti di competenza comunale -, la domanda dovrà essere prodotta secondo le modalità di cui all'articolo 7 , con esclusione di quanto prescritto al punto b) ed e).

Limitatamente alle richieste ex art. 55, la documentazione di cui alla lettera f) comma 2 dell'art. 11 è limitata alla seguente, e al modello D7 limitatamente allo stralcio cartografico:

N.10 (dieci) copie dell'elaborato grafico descrittivo, come da allegato.

Per le richieste di autorizzazione ex art.24 r.c.n. e di disponibilità in **SANATORIA** è necessario produrre un certificato di verifica statica e/o collaudo statico a firma di un professionista abilitato. Per tali richieste, e solo quando le opere siano ascrivibili tra quelle di difficile rimozione, dovrà procedersi all'accatastamento a seguito della conclusione della procedura di cui all'art. 49 c.n.

Art. 10

Manutenzione ordinaria e strutture precarie

Limitatamente alle richieste di manutenzione ordinaria in area in concessione, è sufficiente la comunicazione con le generalità complete del richiedente e gli estremi della concessione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato – che assume la responsabilità per dichiarazioni non veritiere – corredata degli elaborati progettuali, contenente altresì l'asseverazione attestante la non modifica o alterazioni urbanistiche dell'intervento, nonché indicazione circa il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie , da presentare 20 giorni prima dell'esecuzione dei lavori.

Le strutture precarie poste in area in concessione, conformemente a quanto stabilito con circolare n. 120/2001 dell'allora Ministero dei Trasporti e navigazione, possono essere allocate e riallocate previa semplice comunicazione al settore competente.

In particolare non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione, da presentare da parte del concessionario all'Ufficio Demanio del Comune, salve le altre eventuali autorizzazioni/nulla osta richiesti :

1) la collocazione nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, di impianti, opere e strutture di svago, di abbellimento o necessari per lo svolgimento di manifestazioni ricreative, sportive, ludiche ecc. per una migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti, con particolare riguardo ai disabili, quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo e rispondenti ad eventuali prescrizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del regolamento d zonizzazione della costa;

2) la collocazione nell'ambito delle zone del mare territoriale comprese nella concessione di impianti, manufatti temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente, possono essere, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale in concessione, riposizionati impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità.

Art.11

Domanda per autorizzazione ex art. 46 c.n ed art.45 bis (Subingresso e Affidamento ad altri delle attività in concessione)

Il procedimento è ispirato ai principi di celerità indicati dalla circolare n. 120/2001 dell'allora Ministero dei Trasporti e navigazione. Le domande dovranno essere presentate, in bollo, contestualmente sia dal subentrante che dal cedente (concessionario), corredate:

a) dai documenti di cui al comma 2 lett. a) c) d) ed e) dell'art. 7;

- b) dell'atto, anche scrittura privata non autenticata – ma alla presenza del personale dell'ufficio-, che giustifichi il subingresso o l'affidamento dell'attività, in via preliminare al rilascio dell'autorizzazione.
- c) attestazione che il subentrante eserciti attività conformi allo scopo concessorio;
- d) nel caso di cessione o fitto d'azienda o di ramo d'azienda: gli atti di cessione o di fitto di azienda o ramo d'azienda; la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 38, d.lgs. 163/2006) sia di ordine speciale, con le modalità dell'art. 7 lett. e);
- g) nelle ipotesi di trasformazione, fusione o scissione: gli atti che hanno portato alla variazione dell'assetto aziendale; la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 38, d.lgs. 163/2006) sia di ordine speciale, con le modalità dell'art. 7 lett. e);
- h) nel caso di vendita o esecuzione forzata: gli atti di vendita o aggiudicazione delle opere o impianti; la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 38, d.lgs. 163/2006) con le modalità dell'art. 7 lett. e);
- i) nel caso di morte: il certificato di morte e gli atti ereditari; la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 38, d.lgs. 163/2006) sia di ordine speciale, con le modalità dell'art. 7 lett. e).

La procedura di autorizzazione è limitata ai controlli afferenti la documentazione, nonché alla pubblicazione come previsto all'art. 13, in attuazione delle direttive di indirizzo e coordinamento di cui al decreto dirigenziale regione Campania – Area trasporti e viabilità - n. 133/2010.

Per il subingresso in concessioni aventi ad oggetto opere di difficile rimozione acquisite al patrimonio statale, andrà richiesto il nulla osta dell'Agenzia del demanio.

Art.12

Presentazione della domanda per concessioni temporanee

In ogni caso, anche al fine di evitare uno stallo nello sviluppo delle attività economiche sul territorio, le domande per utilizzi senza scopo di lucro, per sole occupazioni senza opere fisse e per un massimo di 4 MESI, dovranno essere presentate, in bollo, corredate dai documenti di cui alle lett. a), b), c) d) ed f) - limitatamente al punto 1 – del comma 2 art. 7 , nonché di una specifica **Dichiarazione di rinuncia all'applicazione automatica del termine di sei anni di**

cui alla legge 88/2001 – ove applicabile - anche in analogia alla Circolare n. 120/2001 dell'allora Ministero dei trasporti e navigazione per la rinuncia al periodo esennale.

Limitatamente alle istanze per occupazioni senza scopo di lucro per manifestazioni varie e di periodo inferiore ai trenta giorni (a titolo esemplificativo manifestazioni sportive, culturali, festeggiamenti) le domande saranno autorizzate con ordinanze di polizia marittima.

SEZIONE II

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA-OSTA.

Art. 13

Procedimento istruttorio per il primo rilascio delle concessioni

Il responsabile del settore all'atto della ricezione dell'istanza per una concessione, per le aree di cui all'art. 1, per un'autorizzazione ex art. 24 r.c.n. e di disponibilità, ed ex artt. 45 bis e 46 c.n.. provvede all'avvio del procedimento istruttorio, attuando i seguenti adempimenti:

- a) Pubblicazione della domanda, anche ai sensi dell'art.18 del Reg. C.N. ed art. 8 della L. n.241/90. La pubblicazione viene eseguita presso l'albo del Comune e l'albo dell'Ufficio marittimo di Amalfi e il BURC regionale, per un periodo di 20 (venti) giorni, secondo le modalità previste dalla legge. La pubblicazione, ai sensi della direttiva fornita dalla regione Campania con decreto area trasporti e Viabilità n. 133/2010 andrà effettuata anche per i rinnovi.
- b) Verifica preliminare circa i requisiti di affidabilità e morali del richiedente, come al successivo art. 14.
- c) Verifica preliminare sulla conformità al regolamento per il rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime per strutture balneari,. Nell'ambito di tale verifica deve essere effettuato un apposito sopralluogo, sull'area richiesta in concessione, da parte del personale tecnico dell'ufficio, all'esito del quale vengono formulate specifiche indicazioni.
- d) Parere della Giunta comunale circa la conformità delle richieste di concessione alle linee generali di sviluppo della comunità locale in attuazione di un potere di controllo politico-amministrativo.**
- e) Parere tecnico comunale, ai fini della valutazione dell'idoneità degli impianti, manufatti ed opere da realizzare.

- f) Parere all'Amministrazione finanziaria e della Capitaneria di porto per quanto attiene la proprietà demaniale. Tale parere è obbligatorio solo quando si realizzino opere di difficile rimozione sul demanio marittimo.
- g) Parere dell'Autorità marittima esclusivamente sotto il profilo della sicurezza della navigazione, se la concessione sia a mare lungo le linee di navigazione e comunque oltre i limiti della balneazione previsti con ordinanza balneare. Per i profili sottesi alla sicurezza della navigazione, tale parere andrà richiesto comunque quando la richiesta afferisca iniziative che ricadano in mare oltre i 200 metri dalla costa, o comunque in prossimità del canale di accesso dei porti.
- h) Parere dell'ente di gestione dei siti rete natura 2000 ai sensi della legge regionale n. 11/2010 del 25/10/2010;
- i) Parere di conformità sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, in caso di realizzazione di opere.
- j) Altri pareri che dovessero rendersi necessari in relazione alla tipologia delle opere da realizzare e dell'area demaniale marittima da occupare.

Art. 14

Requisiti del concessionario

I soggetti richiedenti la concessione demaniale, la subconcessione o il subingresso, ovvero altre forme di provvedimenti inerenti la gestione del demanio marittimo oltre a quanto previsto nelle norme precedenti, dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) per le persone fisiche:

- a) di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
- c) di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre Amministrazioni Pubbliche;

-2) per le società, consorzi e imprese in genere (il vincolo si riferisce ad amministratori e sindaci):

- a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara, previste dall'art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m);
- b) di non essere incorso nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

- c) che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, N° 68) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, N.° 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l'impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. n. 68/99.

In ogni caso non possono essere rilasciate concessioni ed autorizzazioni a coloro che risultino sottoposti a procedure concorsuali ovvero per i quali si accertino irregolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; ovvero a quelli dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e per motivi ostativi ai sensi della normativa antimafia, nonché a coloro che sono stati condannati ad una pena di reclusione non inferiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta riabilitazione (in caso di società il vincolo si riferisce ad amministratori e sindaci anche supplenti). Le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. N.° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Art. 15

Procedimento istruttorio per i rinnovi e le autorizzazioni

Per i rinnovi di concessioni si procede ai sensi dell'art. 8 r.c.n. e alle verifiche dei documenti in conformità al presente regolamento, salva la pubblicazione e comunque ferma l'applicazione della legge 25/2010, come di seguito indicato .

Per il rilascio delle Autorizzazioni ex artt. 45 bis e 46 c.n. , devono effettuarsi, oltre alla eventuale verifica preliminare delle certificazioni, gli adempimenti di cui alla lettera a) e b) dell'art. 13,.

Per le manutenzioni ordinarie, è sufficiente ai fini demaniali la sola comunicazione di inizio attività protocollata e vistata dal responsabile del competente settore, ai sensi del presente regolamento

Per il rilascio delle autorizzazioni provvisorie, si procede senza istruttoria e parere della Giunta comunale quando l'occupazione non superi i 15 giorni.

Per i procedimenti in atto, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si procede alle integrazioni secondo il presente regolamento rispettando il principio della salvezza degli atti già acquisiti, salve comunque le valutazioni di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 13, ove previste.

Le verifiche e gli adempimenti di cui sopra sono comunque regolamentate dai principi dettati dalla L. n.241/90 sul procedimento amministrativo.

Il responsabile del servizio provvede ad approvare apposita modulistica di semplificazione per gli atti di competenza.

Art.16

Termini per il procedimento.

Dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo del Comune decorrono i termini del procedimento relativo al rilascio dell'atto richiesto, secondo quanto previsto dalla legge 69/2009 e ss.mm.ii..

Art. 17

Diritti di istruttoria

Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.

Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono determinate, con atto della Giunta Comunale, come da schema incluso nel presente regolamento (Allegato).

Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento dell'importo corrispondente.

L'ammontare dei diritti suddetti è rivalutato annualmente sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

Art.18

Concorso di domande

Il rinnovo delle concessioni del regolamento ha luogo previa pubblicazione, salva l'applicazione dell'art. 42 del codice della navigazione, al fine di favorire gli investimenti dei privati sul pubblico demanio e garantire il livello occupazionale delle imprese stanziali sul territorio.

Nelle ipotesi di domande concorrenti, anche (e solo) quando queste siano presentate prima della scadenza di una concessione e quindi del connesso rinnovo della concessione, occorre verificare, nell'ordine:

- 1) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 37 c.n., in ordine alle maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione; in ordine a tali valutazioni il comune terrà conto dei parametri indicati nell'art. 2 del decreto regione Campania – Settore demanio marittimo etc.- n. 25/2011 ;
- 2) se una delle domande di concessione sia formulata per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico;
- 3) **solo per le per le nuove concessioni**, la previsione di attrezzature non fisse e completamente amovibili.

Il più rilevante interesse pubblico, a cui assegnare preferenza, si intende sempre sussistere in presenza di richiesta di concessione per servizi pubblici secondo la individuazione fornita dall'art.112 e ss.mm.ii. del D.L.vo n.267/2000, previa delibera in tal senso del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 42, lett. e) del medesimo decreto.

Tutte le domande eventualmente presentate nel corso degli anni al comune dovranno essere ripresentate in conformità al presente regolamento, dalla data di entrata in vigore o comunque di volta in volta all'atto e nei tempi della pubblicazione di altre domande inerenti la medesima zona .

SEZIONE III

ATTI DI GESTIONE E PROVVEDIMENTI

Art.19

Licenza di concessione

Le concessioni per licenza di cui all'art.8 del Regolamento al codice sono rilasciate, ad istruttoria conclusa positivamente, dal responsabile del servizio, nel rispetto della normativa prevista in materia di imposta di bollo e di registro, con spese a carico del richiedente.

Nell'ipotesi in cui si dia corso al rinnovo di un titolo concessorio, presente in originale agli atti del Comune, nel quale sia già allegata idonea documentazione tecnica, si procederà senza richiedere ulteriore documentazione tecnica, facendo ricorso, per la valutazione di conformità dell'occupazione in atto, agli strumenti di autocertificazione.

A seguito dell'avvenuta registrazione della licenza, il responsabile del servizio procederà a rilasciarne copia conforme per il titolare dell'atto.

Le nuove concessioni sul demanio comunale, dalla data di approvazione del presente regolamento, avranno di regola durata esennale. Sono salve le ipotesi di durata differente, per le concessioni demaniali marittime, diverse da quelle turistico-ricreative di cui alla legge 172/2003, e in relazione a quanto previsto anche dalla legge 296/2006.

Art. 20

Concessione per atto formale

Le concessioni per atto-contratto, ivi comprese quelle di cui all'art.9 del Reg. C.N., redatte secondo tutte le formalità degli atti pubblici, nel rispetto della normativa prevista in materia di imposta di bollo e di registro, con spese a carico del richiedente vengono ricevute dal Segretario Comunale. Per le stesse interviene in qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale il responsabile del servizio.

In particolare deve sempre procedersi alla stipula di un atto formale quando oggetto della richiesta sia la realizzazione di un opera di difficile rimozione, secondo la indicazione della Circolare n. 120/2001 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, cioè opere saldamente ancorate sul terreno e la cui rimozione ne comporti la distruzione sostanziale.

L'immissione del concessionario nel possesso del bene demaniale deve risultare da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna del bene da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

Le nuove concessioni, dalla data di approvazione del presente regolamento, avranno di regola durata esennale. Sono salve le ipotesi di durata differente, per le concessioni demaniali marittime, diverse da quelle turistico-ricreative di cui alla legge 172/2003, e in relazione a quanto previsto anche dalla legge 296/2006.

Art. 21 ***Atto di sottomissione***

Qualora il richiedente adduca motivi di urgenza, il responsabile del servizio, può concedere l'anticipata occupazione dell'area richiesta in concessione, con specifico atto di sottomissione, ai sensi dell'art. 38 c.n., che prevede la corresponsione di una cauzione necessaria a garantire l'eventuale riduzione in pristino stato dei luoghi, qualora la concessione non fosse più assentita.

L'atto di sottomissione, al pari dell'atto-contratto, è ricevuto dal Segretario Comunale. Nella stipula dello stesso atto interviene in qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale il responsabile del servizio.

L'immissione del concessionario nel possesso del bene demaniale deve risultare da processo verbale.

Art.22 ***Autorizzazioni e Ordinanze***

Le autorizzazioni di cui agli artt. 30, 45 bis, 46, e 68 del Cod. Nav. ed art. 24 del Reg. C.N.; di disponibilità, vengono rilasciate dal responsabile del servizio, che provvede anche alla emissione di Ordinanze secondo le disposizioni vigenti in materia.

SEZIONE IV **CANONI DEMANIALI**

Art. 23 ***Canone***

Nel provvedimento concessorio viene individuato il canone in concreto applicato, derivante dall'applicazione delle norme statali e regionali vigenti, indicando l'ammontare complessivo relativo all'intero periodo di vigenza della concessione, calcolato secondo le norme vigenti in materia. L'ammontare e

l'indicazione dei criteri di calcolo del canone annuo devono risultare da apposita scheda.

All'interno del provvedimento concessorio deve essere allegato il documento attestante l'avvenuto pagamento, con relativa annotazione annuale nell'apposito schema in calce alla licenza di concessione.

Il pagamento del canone deve avvenire anticipatamente all'anno di riferimento. Qualora, per qualsiasi vicenda amministrativa l'ordinativo di pagamento viene inviato in ritardo dall'Amministrazione Comunale, deve procedersi all'attualizzazione dell'importo originale mediante l'applicazione della svalutazione monetaria fino alla data dell'ordinativo di pagamento.

Qualora, invece, il concessionario proceda al pagamento del canone in ritardo, devono applicarsi alla somma da corrispondere gli interessi legali fino alla data dell'effettivo pagamento del canone.

Nel caso in cui l'aggiornamento dell'indice ISTAT previsto dall'art.04 della legge n. 494/93, e contenuto in apposito Decreto ministeriale, non dovesse essere emanato entro il 30 novembre di ciascun anno, il responsabile del servizio dà corso comunque all'emissione degli ordinativi di pagamento del canone per l'anno successivo, applicando – in via provvisoria e salvo conguaglio – l'ammontare del canone dell'anno precedente.

L'indicazione del canone nel titolo concessorio va fatta sempre con la clausola di provvisorietà “salvo conguaglio”; in particolare per il demanio marittimo anche in considerazione della mancata individuazione da parte della Regione Campania delle categorie di cui all'art.2 comma 251 legge 296/2006 , con conseguente applicazione, nelle more, dei criteri previsti nella categoria B.

Art. 24 ***Tipologie di Canone***

La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura, se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna e come meglio specificato nelle normative vigenti in materia di demanio marittimo.

Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale sono indicati in Tabella allegata alla circolare n. 120/2001 del Ministero Infrastrutture e Trasporti. In particolare, si considerano di “difficile rimozione” quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della tabella; mentre si considerano di “facile rimozione” quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.

Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

Art.25 ***Cauzione***

La cauzione, ivi compresa quella prevista dall'art.17 Reg. cod.nav., deve essere sempre richiesta in misura pari al doppio del canone.

Nell'ipotesi in cui oggetto della concessione sia una pertinenza deve essere prestata, altresì, una polizza assicurativa per danni da incendi ed eventi naturali, nonché per responsabilità civile verso l'Amministrazione e verso terzi, che dovessero derivare dall'esercizio della concessione. Tale assicurazione per il demanio marittimo deve essere cointestata, in qualità di beneficiari, all'Amministrazione Comunale ed all'Amministrazione Statale.

Nel caso di stipula dell'atto ex art. 38 C.N. (Atto di anticipata occupazione) deve essere prestata un'ulteriore cauzione, idonea a garantire le spese di eventuale rimozione delle opere realizzate, in misura pari a quella indicata nel computo metrico estimativo dei lavori.

La cauzione può essere prestata secondo le seguenti modalità alternative:

- a) Deposito infruttifero in numerario.
- b) Polizza fidejussoria rilasciata da istituto bancario abilitato, con sottoscrizione autenticata. La stessa è sottoposta a registrazione se è prestata a garanzia di una concessione per licenza, avente ad oggetto beni non pertinenziali.
- c) Polizza assicurativa, prestata secondo le stesse modalità di cui al punto b).
- d) Certificato di iscrizione ai sindacati di categoria, qualora gli stessi abbiano stipulato polizza a livello nazionale anche in favore dell'Amministrazione Comunale.

Art.26 ***Decadenza e revoca***

Per l'applicazione degli istituti della decadenza e della revoca si rinvia alle norme previste dal Codice della Navigazione,.

In particolare, è sempre causa di decadenza il mancato adeguamento della concessione alle previsioni del piano di utilizzo della costa per il rilascio di concessioni demaniali ivi contemplate.

Inoltre, è sempre causa di revoca il contrasto della concessione con un servizio pubblico, individuato secondo le previsioni di cui all'art. 112 del D.L.vo n.267/2000,

assunto previa delibera in tal senso del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 42, lett. e) del medesimo D.L.vo.

Art.27 ***Comunicazioni***

Il responsabile del servizio, limitatamente al demanio marittimo redige, in conformità alle Direttive della Regione Campania, una relazione annuale indicante le concessioni rilasciate ed i canoni riscossi da inviare al competente settore regionale e agli uffici finanziari.

CAPO IV ***Atti in autotutela***

Art.28 ***Norma di rinvio***

Per i compiti di tutela del demanio si applicano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo di competenza, gli articoli da 1 a 3 del presente regolamento, provvedendo il responsabile del servizio demanio allo svolgimento delle funzioni in autotutela previste dall'art. 54 del codice della navigazione, art. 823 c.c. e norme correlate.

Art.29 ***Istituzione dei registri***

- a) Registro delle ingiunzioni di sgombero. In tale registro vanno annotate, in ordine progressivo annuale: le ingiunzioni di sgombero emesse con indicazione delle generalità del soggetto destinatario dell'atto; le aree demaniali interessate (località, foglio e particella), data di emissione; data di notifica al destinatario; data di accertamento di avvenuto/mancato sgombero; data di avviamento del procedimento di sgombero di ufficio; note relative ad eventuali atti interruttivi (es. ricorso al TAR con sospensiva, etc.).

- b) Registro delle pratiche di occupazione senza titolo. In tale registro vanno annotate, con numerazione progressiva, le pratiche relative alle occupazioni di aree demaniali senza titolo. La classificazione delle pratiche avviene a mezzo di codice alfanumerico, nel quale la parte numerica indica il numero progressivo, mentre la parte alfabetica indica la tipologia di concessione di concessione. All'apice del codice alfanumerico va indicato il termine "ABUSO".

Art. 30 ***Ingiunzioni di sgombero***

Quando ricorrano le ipotesi previste dall'art. 54 del Codice della navigazione, e 823 c.c., salve le incombenze penali degli accertatori, il responsabile del servizio attiva le procedure per il ripristino della situazione precedente all'abuso, assegnando un termine di trenta giorni al contravventore per eseguire spontaneamente. Decorso tale termine si può provvedere d'ufficio dal Comune, con spese a carico del contravventore, anche richiedendo l'ausilio di ditte private da invitare allo svolgimento delle operazioni.

Tutti gli atti e le comunicazioni relative al procedimento avviato a carico del soggetto interessato dovranno essere trasmessi per conoscenza ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001, agli Uffici Marittimi competenti sul territorio, al Comune – Ufficio Tecnico Urbanistica, e alla Procura della Repubblica nei casi di avanzamento delle procedure con rilevanza penale, oltre agli Enti erogatori di servizi di acqua, luce e gas quando ritenuto necessario.

Copia della sopraccitata documentazione dovrà essere altresì trasmessa al Segretario Comunale che ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 procederà a redigere e pubblicare mensilmente, mediante affissione nell'Albo Pretorio Comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere abusivamente realizzate, oggetto dei rapporti degli Agenti di Polizia Giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione, demolizione e trasmette i dati anzidetti all'Autorità Giudiziaria competente, al Presidente della Giunta Regionale e, tramite l'Ufficio Territoriale del Governo, al Ministero delle Infrastrutture.

Nelle ipotesi in cui l'abuso riscontrato sia interno all'area in concessione, si deve procedere sempre preventivamente alla notifica dell'atto accertativo al concessionario, verificando se la fattispecie possa eventualmente trovare soluzione con il rilascio di una sanatoria, senza aggravii giurisdizionali, ove le opere realizzate siano compatibili con gli atti di gestione del demanio marittimo, e salve le incombenze penali degli accertatori.

Lo svolgimento delle attività, previste dal presente articolo, deve essere compatibile con i principi di cui alla legge 241/90.

Art. 31

Attività di recupero indennità sul demanio marittimo

In relazione alle ipotesi di abusiva occupazione del demanio marittimo, ovvero in quelle di innovazioni abusive all'interno di un'area in concessione, accertate con apposito verbale di sopralluogo, il responsabile del servizio procede alla determinazione delle indennità di abusiva occupazione, inviando al contravventore il I e II Avviso per il pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 8 legge 494/93. La determinazione così effettuata deve essere inviata, per la riscossione, al competente Organo locale del Ministero delle Finanze.

Con decorrenza annuale deve essere aggiornata la situazione di fatto, anche con l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi, e con successive comunicazioni al competente Organo locale del Ministero delle Finanze.

La mancata corresponsione delle indennità costituisce motivo per il mancato rilascio o rinnovo, ovvero per la decadenza del titolo concessorio.

La determinazione delle indennità deve essere verificata ed aggiornata dal responsabile del servizio a decorrere dal 1/1/2001.

CAPO V

ATTIVITA' DI VIGILANZA SU DEMANIO MARITTIMO

Articolo 32

Vigilanza

Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal comune. Il Comune può effettuare sopralluoghi e controlli, per il tramite dell'Ufficio Demanio Marittimo e del locale Comando di Polizia Municipale.

Articolo 33

Ordinanza comunale sull'uso della spiaggia

L'ordinanza comunale sull'uso della spiaggia disciplina gli aspetti connessi alle attività che si svolgono sulla spiaggia, non ricompresi nel presente Regolamento.

L'Ordinanza sull'uso della spiaggia, in linea di massima, definisce almeno:

- a) i casi in cui è vietata la balneazione;
- b) l'orario di funzionamento delle attività;
- c) le prescrizioni sulle attività connesse alla balneazione.
- d) il periodo di inizio e fine della stagione balneare;
- e) le prescrizioni sull'uso della spiaggia libera;
- f) la disciplina delle aree in concessione per strutture balneari e arenili;
- g) la disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti in materia di commercio;
- h) la data entro la quale è obbligatorio lo smontaggio totale delle strutture balneari;
- i) la dotazione minima di cui devono essere fornite le strutture balneari per svolgere il servizio di elioterapia durante il periodo invernale.

Articolo 34

Disciplina inerente la posa annuale delle attrezzature di compendio agli stabilimenti

All'atto dell'effettiva installazione dello stabilimento balneare, e comunque entro e non oltre il 15 giugno, il titolare della concessione demaniale marittima dovrà comunicare al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune l'installazione delle attrezzature corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, nella quale venga dichiarato il possesso della concessione demaniale e che l'installazione delle attrezzature mobili ed accessori dello stabilimento balneare per l'anno in corso avverrà senza alcuna variazione rispetto agli elaborati di progetto allegati alla concessione edilizia.

Nel caso in cui l'esercente l'attività realizzi innovazioni alle strutture di servizio allo stabilimento deve preventivamente richiedere apposito atto abilitativo edilizio al Dirigente del Settore Tecnico del Comune o comunque redigere apposita documentazione volta ad ottenere titolo abilitativo necessario.

La ritardata o mancata comunicazione, fatto salvo quanto indicato negli art. 44 e 45 del Codice della Navigazione, nonché quanto previsto dal D.P.R.n. 380 del 06.06.2001, entro i termini previsti da comma 1 comporta l'irrogazione della sanzione prevista dalle vigenti normative in materia edilizia.

Articolo 35

Sicurezza e solidità dello stabilimento balneare

L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare è subordinata, ai sensi dell'art. 155 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e ss.mm.ii., all'accertamento delle condizioni di solidità e sicurezza dello stesso, da farsi a spese e cura dell'interessato mediante mandato a professionista abilitato del settore, o da persona tecnica qualificata in materia incaricata dall'Autorità Comunale, in conformità all'art. 19 D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616.

Oltre al certificato richiesto al punto precedente del presente articolo resta inteso e necessario il normale certificato di accertamento delle buone condizioni igieniche, che verrà rilasciato dall'autorità sanitaria competente.

All'atto dell'effettiva installazione dello stabilimento balneare, e comunque entro e non oltre il 15 giugno, il titolare della concessione demaniale ove sono installate le strutture e i manufatti dovrà fornire copia all'Ufficio Tecnico Urbanistica e all'Ufficio Demanio delle sopraccitate attestazioni di igiene e sicurezza atte a garantire l'agibilità delle strutture possedute aggiornate con l'eventuali modifiche e variazioni avvenute alla struttura in concessione.

Art. 36

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme vigenti in materia previste dal Codice della navigazione ed altre leggi speciali ed ordinarie, secondo la gerarchia prevista dall'art. 1 c.n..

ALLEGATI

TIPOLOGIE DI OPERE SUL DEMANIO MARITTIMO

- A – Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto.
- B – Costruzione in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato.
- C – Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento.
- D – Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate.
- E – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B.
- F – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D.
- G – Opere, impianti e manufatti totalmente interrati o immersi.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI CONCESSIONI:

- 2a) Testata contenente l'indicazione del Comune, la località, oggetto della richiesta, firma della ditta richiedente e del tecnico incaricato, nonché la data;
- 2b) Stralcio della mappa catastale in scala originale conforme a quella in visura presso l'Agenzia del Demanio competente con individuazione della particella demaniale interessata e con l'indicazione della linea di confine (in rosso) tra il demanio marittimo e la proprietà aliena;
- 2c) Stralcio del rilievo aereofotogrammetrico aggiornato, con indicazione della zona interessata dalla richiesta;
- 2d) Planimetria della zona in scala 1:1000 rispecchiante lo stato dei luoghi, con indicazione dell'area richiesta comprensiva delle eventuali opere nonché delle eventuali altre concessioni già esistenti in zona in un raggio di almeno cento metri dai margini dx e sx dell'area chiesta in concessione. Dovrà essere altresì indicato – se è richiesta una zona di territorio - il fronte mare, in metri lineari dell'area richiesta e di quello delle concessioni esistenti limitrofe nonché la distanza fra le stesse.
- 2e) Planimetria dettagliata della zona in scala 1:500 rispecchiante lo stato dei luoghi, con indicazione dell'area richiesta comprensiva delle eventuali opere da realizzare, l'indicazione della linea di confine (in rosso) tra il demanio e la proprietà aliena, la linea di battigia catastale (in giallo) e quella attuale (in azzurro). Sulla stessa planimetria dovranno essere riportati i punti più significativi di riferimento nonché l'esatta posizione di eventuali concessioni limitrofe esistenti. Dovrà essere corredata inoltre di idonea legenda con la distinta delle diverse occupazioni in metri quadrati e relative destinazioni, distinguendo le stesse con una colorazione diversa.
- 2f) Piante quotate delle eventuali opere da realizzare in scala 1:100.
- 2g) Prospetti e sezioni delle eventuali opere da realizzare opportunamente quotate ed in scala 1:100.
- 2h) Sezioni trasversali, opportunamente quotate, da monte a mare, intersecanti le eventuali opere da realizzare in idonea scala e comunque non inferiore a 1:200, in modo da determinare la sistemazione topografica della zona.
- 2i) Particolari costruttivi in idonea scala dei manufatti riguardanti le eventuali opere in fondazione nonché di quelle portanti in elevazione e dei relativi sottoservizi.
- 2l) Calcoli statici delle strutture (per le opere in legno, i calcoli statici sono necessari quando non sono di modeste dimensioni).
- 3) Relazione tecnico descrittiva delle strutture e servizi da realizzare nella quale dovranno essere evidenziate:
 - 3a) apposita legenda delle singole occupazioni (sia coperte con eventuali opere che asservite) in metri quadrati e delle diverse destinazioni d'uso;
 - 3b) illustrazione dei criteri di costruzione dei vari impianti (idrico, elettrico ecc. allacciamenti e scarichi e/o vasche IMHOFF);
 - 3c) descrizioni dei materiali che si intendono impiegare per la costruzione delle opere.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI ART. 24 rcn e 47 legge 47/85 smi.

- a) Testata contenente l'indicazione del Comune, la località, oggetto della richiesta, firma della ditta richiedente e del tecnico incaricato, la data;
- b) Stralcio della mappa catastale in scala originale conforme a quella in visura presso l'Agenzia del Demanio competente con individuazione della particella di proprietà privata interessata dall'intervento..
- c) Stralcio del rilievo aereofotogrammetrico aggiornato, con indicazione della zona interessata all'intervento.
- d) Planimetria dettagliata della zona in scala 1:500 rispecchiante lo stato dei luoghi, con indicazione della zona interessata comprensiva delle eventuali opere da realizzare, l'indicazione della linea di confine (in rosso) tra il demanio e la proprietà privata, della linea di battigia catastale (in giallo) e di quella attuale (in azzurro). Sulla stessa planimetria dovranno essere riportati i punti più significativi di riferimento nonché l'esatta posizione di

eventuali concessioni esistenti sul demanio marittimo prospiciente la particella privata interessata dall'intervento in un raggio di almeno 100 metri.

e) Piante quotate delle opere da realizzare in scala 1:100.

f) Prospetti e sezioni delle opere da realizzare opportunamente quotate ed in scala 1:100.

Sezioni trasversali, opportunamente quotate, da monte a mare, intersecanti le opere da realizzare in idonea scala e comunque non inferiore a 1:200, in modo da determinare la sistemazione topografica della zona.

REGISTRO GENERALE DELLE CONCESSIONI

Numero di protocollo Progressivo

Data di rilascio

Dati anagrafici

Descrizione autorizzazione/concessione con dati catastali

Durata e scadenza

Note

FORMULARIO PER LE VERIFICHE PRELIMINARI SULLE DOMANDE DI CONCESSIONE

Verifiche preliminari sulla domanda di concessione del Sig. presentata in data per una concessione demaniale per di mq. sita in

Quali sono i fogli e le particelle interessate dalla domanda di concessione?

La zona o lo specchio acque richiesti hanno formato oggetto di precedenti richieste di concessione? Quali? Perché sono state respinte?

Esistono controversie con terze persone per diritti vantati sulla detta zona o specchio acqueo?

La zona richiesta piana o inclinata? È elevata sul mare? Di quanto?

Qual è l'avviso, in conclusione, in ordine alla concessione, alla sua durata ed alla misura del canone. Nel caso di parere favorevole alla concessione, vi sono osservazioni da fare in ordine alle opere che il richiedente si propone di erigere sulla

zone richiesta?

L'area richiesta in concessione è compresa nelle zone per le quali occorre chiedere il parere delle Autorità Militari, della Sovrintendenza o di altre Amministrazioni interessate?

Vi sono nelle immediate vicinanze altre concessioni demaniali marittime? Di quale natura o scopo?

TABELLA DIRITTI DI ISTRUTTORIA - CAUSALE TARIFFA -

Richiesta di rilascio di nuove concessioni marittime o rinnovo di concessioni in scadenza.

Richiesta di rilascio di subingresso nella titolarità di concessione demaniale marittima.

Richiesta di rilascio di autorizzazioni/concessioni temporanee, modifiche interne agli stabilimenti balneari, autorizzazioni ai ripascimenti stagionali degli arenili, etc.

Richiesta di rilascio autorizzazioni ai sensi dell'art. 45/bis e 46 C.n.

Richiesta di rilascio di nulla osta, autorizzazioni e/o concessioni temporanei per occupazioni di suolo demaniale marittimo

Rilascio copie del Regolamento Demaniale.

Riproduzione di planimetrie e copie concessioni demaniali archiviate cadauna.

Comune di **CONCA dei MARINI**
(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO

recante norme sulla disciplina del Borgo Marinaro
"Marina di Conca".

-Con specifico riguardo alla conservazione, tutela e corretto uso del territorio-.

Approvato con Consiglio Comunale n. 06 / 2013

Comune di **CONCA dei MARINI**
(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE LA GESTIONE DEGLI ARENILI,
DELLE AREE ADIACENTI E DEGLI SPECCHI ACQUEI
DEL BORGO MARINARO
DENOMINATO
"MARINA DI CONCA"

NOTE INTRODUTTIVE E FINALITÀ

La spiaggia di Conca dei Marini é da sempre considerata uno dei fiori all'occhiello di questo territorio comunale. Tra le attività in essa praticate, la pesca ed il commercio, affondano radici in tempi remoti costituendo a pieno titolo vera e propria tradizione per il Borgo Marinaro. Il fenomeno turistico, legato a periodi più recenti (dopoguerra), ha certamente contribuito a dare nuovo impulso all'economia locale divenendo a tutt'oggi uno dei motori trainanti della stessa. La totale interdizione del Borgo Marinaro, conseguente all'evento franoso del 1996, costituì il blocco totale delle attività in tale sito facendo sprofondare nello sconcerto assoluto non solo, l'intera comunità locale ma anche i tantissimi frequentatori legati da amore ed affezione verso i luoghi. L'impegno costante e la profusione di notevoli sforzi operati dal Comune e dai vari Enti competenti, ha fatto sì che oggi la Marina di Conca riviva il suo antico splendore. La piena fruizione della spiaggia costituisce infatti, consapevolezza di nuova era di sviluppo e rilancio dell'economia locale. L'auspicio comune inoltre é che quanto prima possa riaversi la fruibilità anche dell'attigua spiaggetta "Marinella", altro meraviglioso sito che la natura ha donato a questo territorio. La gestione di questo patrimonio di incommensurabile bellezza, fonte di eccezionali risorse, assume vitale importanza e rende indispensabile una doverosa, seria ed attenta riflessione sugli aspetti relativi alla sua conservazione, tutela e corretto uso. Il perseguimento di questi obiettivi risulta imprescindibile da una regolamentazione dell'insieme delle attività presenti presso il Borgo Marinaro. Occorre tenere presente poi del duplice aspetto legato alla fruibilità dei luoghi, ponendo distinzione tra periodo balneare e periodo non balneare. Durante il periodo balneare, individuato con riferimento di massima nella frazione annua 01 Giugno 30 Settembre, il Borgo diviene ambitissima meta per una moltitudine di turisti e vero e proprio punto di riferimento per la totalità dei conchesi. In questo lasso di tempo va naturalmente assicurata la possibilità di poter pienamente godere con serenità dei luoghi e di quanto offerto dagli stessi. Durante la frazione annua non balneare invece, riferita al periodo 01 Ottobre - 31 Maggio, il Borgo assume l'aspetto più' tradizionale legato quasi esclusivamente alla presenza di soli pescatori, con riferimento anche ai tanti appassionati che praticano l'attività di pesca in modo occasionale e per esclusivi fini dilettantistici. In questo periodo dell'anno il Borgo deve confrontarsi con le annose problematiche inerenti gli spazi disponibili per lo stazionamento delle imbarcazioni che visto il periodo, devono presentare almeno garanzie minime di sicurezza per le stesse. Certo la soluzione a tale problema si presenta obiettivamente non facile considerata la natura dei luoghi e l'esiguo spazio in essi presente. Tale stato di cose deriva soprattutto dallo stazionamento di imbarcazioni e/o natanti appartenenti in proprietà a soggetti non residenti nel Comune, i quali depositano ed in qualche caso abbandonano, presso il Borgo natanti per l'intero periodo non balneare ed oltre causando disordine con conseguenti ripercussioni negative riguardo all'ambiente, al territorio e al decoro stesso dei luoghi. Il Comune con il presente strumento normativo oltre ad affrontare il problema dello stazionamento dei natanti in maniera dettagliata e differenziata rispetto agli stessi, regola sull'insieme delle tematiche relative alla corretta gestione del sito in menzione. Nel concludere si rimanda alla specifica trattazione della materia contenuta negli articoli che seguono la presente.

Titolo I

DELLA CONSERVAZIONE, TUTELA, MANTENIMENTO E CORRETTO USO DEL TERRITORIO PRESSO IL BORGO MARINARO.

ARENILE COMUNALE

ART. 1

Fruizione arenile ed aree adiacenti.

Gli arenili e le aree adiacenti ricadenti sotto le direttive del Comune di Conca dei Marini sono fruibili in modo libero e gratuito, fatta salva la presenza di eventuali specifiche e motivate Ordinanze limitative.

ART. 2

Disciplina attività commerciali e di noleggio presso l'arenile comunale.

- Stante la caratteristica di limitatezza dell'arenile della spiaggia "Marina di Conca", ricadente sotto le direttive del Comune di Conca dei Marini si contingenta il numero delle autorizzazioni riguardanti attività di noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini presso tale arenile. Pertanto in merito a ciò il Comune potrà disporre il rilascio di una sola ed unica Autorizzazione. Esaurito il rilascio dell'unica Autorizzazione disponibile, non saranno possibili altre Autorizzazioni; fatte salve eventuali future esigenze opportunamente vagliate dal Consiglio Comunale.
- Le attività commerciali insistenti presso l'arenile ed aree adiacenti potranno beneficiare di suolo pubblico secondo quanto stabilito dalle norme sull'occupazione di aree e spazi pubblici. In tali eventuali aree assegnate potranno essere poste in essere solo strutture mobili stagionali al servizio delle attività commerciali previa acquisizione dei relativi regolari pareri degli Enti competenti e conseguente Autorizzazione in merito.
- Per quanto attinente alla puntuale maggiore sistemazione e pulizia conseguente al periodo invernale in preparazione della stagione balneare e per il regolare mantenimento e decoro dei luoghi durante il periodo di balneazione, sono chiamati a collaborare con i servizi comunali anche i titolari delle attività commerciali in quanto diretti beneficiari del territorio appartenente al Borgo.

ART. 3
Obblighi e divieti.

1) Presso gli arenili ed aree adiacenti ricadenti sotto le direttive del Comune di Conca dei Marini sono istituiti i seguenti divieti:

- a) tirare a secco o calare in mare qualsiasi tipo di natante dalle ore 8.30 alle ore 19.30 (solo per il periodo di balneazione);
- b) accesso a cani ed altri animali;
- c) fare uso di detersivi, shampoo e saponi vari;
- d) praticare giochi che possono arrecare fastidio e potenziale pericolo per la collettività presente;
- e) tenere alto il volume di apparecchi sonori;
- f) accendere falò;
- g) depositare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- h) assumere comportamenti contrastanti con norme etiche e di buon costume;
- i) effettuare manutenzioni ai natanti ivi compreso il rimessaggio da cui possa derivare imbrattamento ed inquinamento dei luoghi.

2) Lo stazionamento delle imbarcazioni presso l'arenile Marina di Conca e le aree adiacenti é consentito solo in appositi spazi destinati a tale scopo. Per la specifica regolamentazione inerente tale argomento si rimanda agli articoli in appresso riportati.

ART. 4

Individuazione e destinazione aree per lo stazionamento autorizzato dei natanti.

Natanti autorizzati a stazionare nelle apposite aree.

Anagrafe delle imbarcazioni.

Aree adiacenti all'arenile totalmente o parzialmente interdette allo stazionamento.

1) Al fine di porre rimedio a situazioni di disordine derivante da stazionamento indiscriminato di imbarcazioni presso il Borgo "Marina di Conca" con conseguente disagio per l'utenza locale ed al fine di tutela e decoro dei luoghi; con il presente documento si stabilisce che lo stazionamento delle imbarcazioni e/o natanti presso il Borgo é consentito solo ed esclusivamente in apposite aree e spazi a tale scopo destinate. Tali aree opportunamente individuate con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico Comunale. Le stesse rappresentate graficamente in apposita planimetria e contrassegnate ed evidenziate in loco. Sono autorizzabili allo stazionamento presso il territorio del Borgo solo ed esclusivamente le imbarcazioni di proprietà di soggetti residenti in Conca dei Marini e quelle di proprietà di soggetti esercenti attività turistico-commerciali e/o noleggio presso il litorale Conchese. Tanto nei modi e secondo quanto in appresso nel presente Regolamento stabilito.

2) In relazione a quanto riportato nel punto 1 che precede, il Comune, nei modi ritenuti più opportuni e tramite l'Ufficio di Polizia Municipale provvede a stilare apposita anagrafe delle imbarcazioni con suddivisione in categorie, secondo il tipo di destinazione d'uso, dichiarato o manifesto dei natanti.

3) Resta totalmente interdetta allo stazionamento di qualsiasi tipo di natante l'intera area pavimentata antistante la Chiesetta Madonna della Neve. Tanto durante l'intero periodo dell'anno. Presso l'area citata sono assolutamente vietati opere anche minime di manutenzione dei natanti o di altri beni mobili.

4) Nel periodo di balneazione, resta interdetta allo stazionamento di qualsiasi tipo di natante, tranne che in alcune eventuali e limitate zone, l'area posta in prosieguo a quella descritta e riportata al precedente punto 3 del presente articolo.

ART. 5

Suddivisione dei natanti in categorie d'uso.

In relazione a quanto menzionato dal precedente art. 4 punto 2, i natanti vengono suddivisi in tre categorie tipologiche d'uso.

In merito a ciò si individuano le seguenti categorie:

1) IMBARCAZIONI AD USO PESCA AUTORIZZATA - Fanno parte di questa categoria solo ed esclusivamente le imbarcazioni con licenza di pesca i cui proprietari siano residenti in Conca dei Marini e risultino regolarmente abilitati all'esercizio di tale attività.

2) IMBARCAZIONI AD USO COMMERCIALE - Rientrano in questa categoria solo ed esclusivamente le imbarcazioni di proprietà di soggetti esercenti attività commerciali o di noleggio presso il Borgo e presso il Litorale di Conca dei Marini. A questa categoria vengono assimilate le imbarcazioni appartenenti in proprietà a titolari di esercizi commerciali a sede fissa presso il Borgo ed usate a supporto, per fini di servizio, dai predetti esercizi commerciali.

3) IMBARCAZIONI AD USO DIPORTISTICO - Rientrano in questa categoria solo ed esclusivamente le imbarcazioni di proprietà di soggetti residenti in Conca dei Marini destinate a fini di svago, divertimento, sport e tempo libero, ivi compresa la pesca dilettantistica consentita.

ART. 6

Richieste e rilascio Autorizzazioni per lo stazionamento.

Contingentamento delle Autorizzazioni.

Fissazione limite dimensioni natanti autorizzabili allo stazionamento.

1) I soggetti proprietari di imbarcazioni e/o natanti in possesso dei requisiti atti al rilascio delle Autorizzazioni per lo stazionamento nelle aree individuate e destinate a tale scopo, inoltreranno richiesta al Comune nella quale saranno riportati ed evidenziati i seguenti elementi:

*generalità complete del richiedente;

*titolo di proprietà del natante (*documenti del natante o dichiarazione sostitutiva nella quale si dichiara sotto propria personalità responsabilità la proprietà del natante da parte del richiedente*);

*dati identificativi del natante (*metri lineari, materiale, colore ecc., con fotografia a colori del natante*);

*USO a cui il natante é destinato (*uso pesca autorizzata professionistica, uso commerciale e/o noleggio, uso diportistico*).

2) All'imbarcazione e/o natante autorizzato verrà apposto contrassegno identificativo comunale.

3) Il rilascio delle Autorizzazioni allo stazionamento delle imbarcazioni e/o natanti in riferimento ad ogni singolo soggetto avente diritto e richiedente é contingentato come segue:

a) i soggetti proprietari di natanti individuati nelle categorie 1, 2 e 3 di cui all'art. 5, potranno essere autorizzati allo stazionamento per un massimo di una sola unità.

b) Indipendentemente dalle categorie o quant'altro previsto, non potranno essere autorizzati allo stazionamento natanti con lunghezza superiore a metri 7,50.

ART. 7

Istituzione stazionamento barche a titolo oneroso.
Vincolo delle somme con destinazione per il Borgo.

1) Vista la particolarità dei luoghi ed in riferimento all'ubicazione degli stessi; in considerazione dell'importanza e rilevanza storica, ambientale, paesaggistica e di immagine turistica da essi rappresentata; dato atto che il puntuale e corretto mantenimento degli stessi, anche per quanto attinente alle aree di stazionamento delle imbarcazioni, comporta onere di spesa per l'Ente; al fine di alleggerire tale onere di spesa, con il presente articolo si stabilisce che lo stazionamento delle imbarcazioni rientranti nelle categorie 2 e 3 di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, sarà a titolo oneroso. Per quel che riguarda tariffe, modalità di pagamento e deroghe in merito allo stazionamento a titolo oneroso, si rimanda a quanto riportato in successivi articoli del presente Regolamento.

2) Le somme introitate dal Comune derivanti dallo stazionamento a titolo oneroso dei natanti, avranno vincolo di destinazione d'uso e dovranno essere impiegate solo ed esclusivamente in favore di lavori di manutenzione, abbellimento e miglioramento del Borgo Marinaro "Marina di Conca", ivi comprese le scalinate Via Marina e Via Pugliese, di accesso al Borgo medesimo.

ART. 8

Deroga per stazionamento a titolo gratuito.

Ritenuta la pesca retaggio storico e culturale di Conca dei Marini e ritenuto inoltre, che al pari delle attività artigianali, l'attività di pesca debba essere sostenuta e protetta specie se praticata per fini di sostentamento economico ed in relazione alle particolari connotazioni dell'attività; con il presente articolo si stabilisce che in ragione di quanto innanzi esposto, sono esentate dal pagamento nelle aree di stazionamento le imbarcazioni munite di licenza da pesca di proprietà di soggetti residenti in Conca dei Marini che dimostrino regolare abilitazione all'esercizio di tale attività.

ART. 9

Istituzione Commissione Comunale.

Compiti della Commissione.

Durata e rinnovo Commissione.

All'atto dell'approvazione del presente Regolamento, il Consiglio Comunale provvede alla istituzione e alla nomina di apposita Commissione Comunale che sarà composta da quattro elementi più il Presidente nella persona del Sindaco Pro Tempore. Detta Commissione, avrà il compito di vigilare sulla puntuale e corretta applicazione del presente Regolamento e sarà chiamata ad esprimersi e a decidere in merito ad eventuali particolari casi non contemplati dallo stesso nonché ad esprimersi e a decidere nei casi di dubbi e/o difficoltà interpretative della presente normativa e a quant'altro attinente la materia trattata dal presente strumento di regolamentazione. La Commissione resta in carica per la durata della Legislatura e sarà rinnovata all'inizio di altra Legislatura secondo le modalità di istituzione.

L'eventuale sostituzione di uno o più componenti la Commissione avverrà con nuova nomina data dal Consiglio Comunale.

ART. 10

Tariffe di pagamento per stazionamento imbarcazioni e/o natanti.

Modalità di versamento delle somme dovute per lo stazionamento.

Aggiornamento delle tariffe.

1) - Fermo restando quanto stabilito in merito alla deroga per lo stazionamento previsto per le barche da pesca, secondo quanto esplicitato all'art. 8, con il presente articolo si stabiliscono, nell'osservanza di quanto dettato all'art. 6 punto 3 lett.re a/b; le seguenti tariffe annue o per frazione annua per la regolarizzazione dello stazionamento di imbarcazioni e/o natanti appartenenti a soggetti residenti in Conca dei Marini o a titolari di attività di commercio e/o noleggio presso il Borgo Marinaro o il Litorale di Conca dei Marini.

=====

USO DIPORTISTICO RESIDENTI

=====

>BARCHE e/o NATANTI
(Con misure fino a 5 metri lineari)
TARIFFA EURO..... 100,00

>BARCHE e/o NATANTI
(Con misure superiori a metri lineari 5 e fino al massimo autorizzarle di metri lineari 7,50)
TARIFFA EURO..... 200,00

(Art. 10 - continua)

=====

USO COMMERCIALE

=====

>BARCHE e/o NATANTI
(Con misure fino a 5 metri lineari)
TARIFFA EURO..... 150,00

>BARCHE e/o NATANTI
(Con misure superiori a metri lineari 5 e fino al massimo autorizzatale di metri lineari 7,50)
TARIFFA EURO..... 250,00

=====

2) Le somme di cui innanzi potranno essere versate direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune che provvederà ad emettere debita ricevuta o potranno altresì essere versate tramite conto corrente postale n. 18961847 intestato a Comune di Conca dei Marini. All'Autorizzazione o alla vidimazione di rinnovo della stessa da parte dei competenti Uffici Comunali dovrà essere allegata copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento. La regolarizzazione di quanto dovuto da parte dei soggetti aventi diritto ed autorizzati per lo stazionamento dell'imbarcazione e/o natante dovrà avvenire entro il 31 Dicembre di ogni anno. Le somme introitate dall'Ente sono destinate e vincolate secondo quanto disposto e riportato nell'art.7 del presente Regolamento.

3) Le tariffe per lo stazionamento subiranno aggiornamento biennale con determinazione che avverrà con provvedimento della Giunta Comunale.

4) PONTILE: per agevolare l'imbarco e lo sbarco di passeggeri e merci, questo Ente predispone un pontile e consente agli esercizi commerciali che esercitano sul demanio marittimo la facoltà di ormeggio di una sola unità non superiore a mt. lineari 5,50, mediante versamento di € 200,00 annuali a copertura parziale spese di manutenzione e posa in mare.

TITOLO II

DELLE ACQUE ANTISTANTI IL BORGO.

ART. 11

Delimitazione acque per la balneazione.

- 1) Il Comune provvede ad ogni inizio di stagione balneare a delimitare lo specchio d'acqua per la balneazione.
- 2) La delimitazione di cui al punto 1, dovrà essere realizzata tramite idonei gavitelli di colore bianco e di colore rosso posti in alternanza tra loro.
- 3) nell'area di mare di cui al punto 1 e delimitata secondo quanto al punto 2, é assolutamente vietato il transito e l'ormeggio di qualsiasi tipo di natante anche a remi ivi compresi canoe, pattini, tavole da surf, pedalò, scooter d'acqua ed altre tipologie similari. Da tale divieto sono esclusi evidentemente i canotti (che in tale area non dovranno far uso dei remi), i materassini gonfiabili e le altre tipologie similari.
- 4) Nello specchio d'acqua riservato ad uso esclusivo della balneazione é vietato praticare giochi che possono arrecare fastidio e potenziale pericolo per la collettività presente.

ART. 12

Corridoio di atterraggio dei natanti e per eventuali emergenze.

Obblighi e divieti.

- 1) Nello specchio d'acqua antistante il Borgo Marinaro, il Comune provvederà a garantire idoneo corridoio per l'atterraggio dei natanti e per fini di emergenze.
- 2) Nel corridoio di atterraggio di cui al punto 1 é ammesso il transito di natanti con lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50. Tale prescrizione non valevole per unità superiori a tale limite imposto, adibite a servizi di emergenza.
- 3) Durante il transito nel corridoio di atterraggio le unità a motore dovranno procedere lentamente con motore al minimo;
- 4) Nel corridoio di atterraggio é vietato fare il bagno, ormeggiare e porre in stazionamento qualsiasi tipo di natante.
- 5) In considerazione della particolare esiguità dei luoghi, nel corridoio di atterraggio presso il borgo é vietata la navigazione di unità a vela ivi comprese le tavole a vela (Windsurf).
- 6) Durante le fasi di attracco o di stazionamento del natante, é vietato tenere il motore acceso.

ART. 13

Specchi d'acqua per ormeggio natanti.

- 1) Al fine di disciplinare lo stazionamento dei natanti nelle acque antistanti il Borgo Marina di Conca ed in quelle dell'intero litorale di competenza territoriale comunale, con il presente articolo si stabilisce che: - il Comune di Conca dei Marini si munisce di regolare concessione demaniale, così come indicato in apposita planimetria, per la zona di mare interna alla scogliera, posta al lato Ovest della Marina di Conca. In detta zona in concessione al Comune, sono ammessi ad ormeggiare solo i natanti di cui si riporta al seguente punto 2 del presente articolo.
- 2) Nella zona di mare indicata al punto 1, il Comune provvede ad installare apposita catenaria o gavitelli per fini di ormeggio. Per ragioni connesse alla caratteristica dei luoghi, l'ormeggio in tale zona di mare é consentito solo ed esclusivamente a natanti anagrafati dal Comune, secondo quanto previsto dall'art. 4 punto 2, limitando nel caso di specie, l'uso di tale zona di mare per il solo stazionamento di natanti del tipo "gozzi", anche se muniti di motore fuoribordo, che non superino i 5 metri di lunghezza.
- 3) Nella zona di mare di cui al punto 1 del presente, non vi é assegnazione di posti per lo stazionamento, l'ormeggio infatti, a titolo gratuito, avverrà secondo l'ordine di arrivo di ogni singolo natante presso la predetta zona di mare, fino ad esaurimento dei punti ormeggio ivi allocati.
- 4) Si deroga in merito a quanto previsto dai punti 2 e 3 del presente, solo ed esclusivamente per le barche da pesca professionistica autorizzata, appartenenti in proprietà a soggetti abilitati alla pesca e residenti in Conca dei Marini. Tali barche da pesca stazioneranno a titolo gratuito ed avranno in assegnazione a titolo nominativo gavitello di ormeggio. Per ragioni tecniche attinenti alla tipologia dei luoghi, anche per queste barche si prevede un limite di ingombro che non dovrà essere superiore ai metri lineari 7.50. I soggetti regolarmente abilitati alla pesca potranno usufruire della deroga di cui al presente punto solo ed esclusivamente per un massimo di una sola unità.

ART. 14

Richieste da parte di privati per concessione di punti di ormeggio.

- 1) I privati interessati a conseguire concessione per punto/i ormeggio/i dovranno rivolgere istanza in bollo all'Ufficio Demanio del Comune.
- 2) La posa dei ed. "corpi morti" atti all'installazione di boe o gavitelli per l'ormeggio di natanti da parte di privati, potrà avvenire esclusivamente a seguito del rilascio della concessione e secondo le prescrizioni in essa contenute.
- 3) I punti ormeggio che dovessero risultare essere stati posti in assenza di concessione saranno rimossi secondo legge e gli autori dell'abuso perseguiti nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia.

TITOLO III

DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E/O DI NOLEGGIO PRESENTI PRESSO IL BORGO

ART. 15

Prescrizioni per le attività di commercio, di noleggio e per i pubblici esercizi.

- 1) Fermo restando l'osservanza di quanto stabilito e regolato dalla vigente legislazione commerciale e sanitaria, le attività di commercio ed i pubblici esercizi, presenti presso il Borgo Marina di Conca, si atterranno a quanto al Titolo I art. 2 commi 1,2 e 3 del presente Regolamento.
- 2) Nel periodo balneare e di apertura delle attività di cui al precedente punto 1, le stesse osserveranno le seguenti prescrizioni:
 - a) orario di apertura al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 0.30 con possibilità di procrastinare l'orario di chiusura nel limite massimo di un'ora.
 - b) Gli apparecchi radiofonici, televisivi nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, dovranno essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non arrecare fastidio e disturbo alla collettività ed al vicinato. Tanto é valevole anche per le private abitazioni presenti presso il Borgo.
 - e) I titolari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi vigileranno affinché gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio per la quiete pubblica e privata.
 - d) É assolutamente vietato alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi, utilizzare spazi ed aree pubbliche al di fuori di quelle eventualmente acquisite in concessione.
 - e) É assolutamente vietato alle attività commerciali, ed ai pubblici esercizi porre in essere strutture anche mobili in assenza delle previste autorizzazioni.
 - f) É assolutamente vietato alle attività di commercio, ed ai pubblici esercizi, installare insegne, anche mobili e/o tabelle pubblicitarie in assenza delle previste autorizzazioni.
 - g) É fatto obbligo alle attività di commercio ed ai pubblici esercizi, smontare a fine periodo balneare o di vigenza dell'autorizzazione, le strutture eventualmente installate a servizio e supporto delle attività medesime.
 - h) É fatto obbligo ai titolari degli esercizi presenti presso il Borgo, di depositare i rifiuti ben chiusi negli appositi sacchetti, nei contenitori predisposti dal Comune secondo gli orari dallo stesso indicati e secondo la differenziazione dei rifiuti sempre dal Comune indicata.
 - i) La pulizia e tenuta delle aree e spazi di suolo pubblico eventualmente data in concessione agli esercizi é a totale carico del concessionario
 - l) Il trasporto di prodotti suscettibili di recare rumore va eseguito, previa adozione delle cautele idonee a ridurre la emissione é vietato dalle ore 22.30 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30.

ART. 16

Prescrizioni per attività di noleggio natanti ed attrezzature da spiaggia.

- 1) I soggetti abilitati all'attività di noleggio natanti, al pari delle attività commerciali a sede fissa presso il Borgo, per quanto attiene allo stazionamento presso lo spazio di mare interno alla scogliera, si atterranno alle prescrizioni di cui al Titolo II art. 13 punto 5 del presente Regolamento.
- 2) L'attività di noleggio di attrezzature da spiaggia come ombrelloni, sdraio e lettini, presso il Borgo Marinaro é consentita solo ed esclusivamente nell'ambito dell'arenile, con esclusione delle aree adiacenti.
- 3) Le attrezzature di cui al punto 3 che precede, saranno allocate al momento della richiesta e rimosse all'atto del terminato utilizzo da parte del richiedente. Tanto non comporta oneri di concessioni circa l'uso degli spazi ed aree occupati dall'utenza al momento del noleggio.
- 4) I soggetti esercitanti attività di noleggio oltre ad attenersi a quanto prescritto in merito dalla legislazione vigente in materia e a quanto riportato nell'art.2 di cui al Titolo I del presente Regolamento, osserveranno inoltre le seguenti prescrizioni:
 - a) divieto di porre in essere strutture anche mobili in assenza delle dovute autorizzazioni;
 - b) divieto di installare insegne o tabelle anche mobili in assenza delle previste autorizzazioni;
 - c) divieto di usufruire di spazi ed aree pubbliche per attrezzature di supporto ed al servizio dell'attività svolta;
 - d) divieto di usufruire di aree e spazi pubblici oltre quelli eventualmente presi in concessione per i fini di cui alla lettera e che precede;
 - e) i titolari delle predette attività si accerteranno della idoneità di quanto noleggiato;
 - f) i titolari di noleggio natanti all'atto del noleggio, cureranno che detti natanti, utilizzino l'apposito corridoio per il transito e l'atterraggio;
 - g) la pulizia e la tenuta di eventuale area o spazio in concessione é a totale carico del concessionario.

ART. 17

Contrassegni identificativi su natanti da noleggio.

- 1) I natanti destinati ed abilitati al noleggio dovranno riportare ben evidenziati i seguenti estremi identificativi:
 - a) denominazione del noleggio;
 - b) estremi relativi all'autorizzazione;
 - c) quant'altro eventualmente precisato e prescritto dalle Autorità Marittime, non potranno stazionare sull'arenile nelle ore di balneazione ed osserveranno le prescrizioni attinenti lo stazionamento natanti di cui al presente Regolamento.

TITOLO IV

DEL CONTROLLO

DELLE SANZIONI

E

DELLA PROCEDURA SANZIONATORIA.

ART. 18

Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà.

- 1) Il controllo sul rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, é demandato a tutti gli organi competenti. Tanto ai sensi dell'art. 13 della L.689/81.
- 2) In ragione della peculiarità territoriale, il controllo prioritariamente appartiene alla Polizia Locale, quale che sia la sua forma di organizzazione, nell'ambito di vigenza territoriale del Regolamento.
- 3) L'attività di controllo sull'osservanza della normativa di cui al Regolamento e la repressione dei comportamenti vietati avvengono:
 - a) d'iniziativa del personale di Polizia Locale;
 - b) su richiesta dell'Ufficio preposto che rilascia l'Autorizzazione o la Concessione che si avvale della Polizia Municipale per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
 - c) su segnalazione di enti o autorità preposte;
 - d) su segnalazione di qualsiasi cittadino.
- 4) Sulla base degli atti relativi all'accertamento sanzionatorio eseguiti dagli addetti al controllo, per i casi previsti dal presente Regolamento, entro un massimo di gg.10 dalla trasmissione del Verbale di accertamento, L'Autorità Comunale, secondo le modalità procedurali previste dalla L.689/81, dispone con Ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva della:
 - a) obbligo di sospensione immediata dell'attività;
 - b) rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
 - c) sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di gg. 1 ad un massimo di gg.20, quando l'attività illecita, ancorché irregolare, possa essere regolarizzata con ravvedimento operoso del trasgressore;
 - d) chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione.
- 5) L'Ordinanza, munita della formula esecutiva, possiede i caratteri della esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato per l'esecuzione, la sua esecuzione coattiva, con esecuzione di sequestro, in via amministrativa, ove necessario.
- 6) Della necessità di dare corso alla esecuzione coattiva, viene comunicata notizia all'Autorità Comunale per il recupero delle spese derivanti dalle esecuzioni in danno.

ART. 19

Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle norme riportate dal presente Regolamento.

- 1) L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione della normativa contenuta nel presente Regolamento, é disciplinata secondo i principi dettati dalla Legge 689/81 ed é assoggettata alle sue norme procedurali.
- 2) Per le ipotesi di violazione previste nel presente Regolamento é sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di gg. 60 dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più' favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.
- 3) Ferma restando l'osservanza, nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei limiti minimi e massimi previsti dall'art.10 della L.24/11/1981 n.689, compete al Comune la determinazione delle sanzioni previste per la violazione delle norme fissate nel presente Regolamento, tanto sulla scorta dell'art. 114 della Costituzione, come modificato dalla Legge Regionale n.3/2001 ed in coerenza con le previsioni di cui agli artt.159 e 160 del D. Lgs. n. 1 12/98, nonché dell'art.3 comma 5 del D. Lgs. n.267/00.
- 4) La misura delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie, arrotondata per difetto alla soglia dei 50 centesimi di Euro, é aggiornata, con deliberazione della Giunta Comunale, ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatesi nei due anni precedenti.
- 5) L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro gg. 30 dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con Ordinanza-Ingiunzione, la sanzione é il Dirigente a cui settore fa capo la materia di Polizia Amministrativa.
- 6) L'Autorità indicata al precedente comma 5 deve concludere il procedimento per l'applicazione della sanzioni, secondo i criteri di cui all'art. 18 della L. 689/81, nel termine perentorio di 180 giorni.
- 7) Il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di presentazione degli scritti difensivi da parte del trasgressore e comunque dallo scadere del termine della loro presentazione o dall'inoltro del rapporto previsto dall'art.17 della L. 689/81, se successivo.

ART. 20

Reiterazioni delle violazioni.

- 1) Nel caso di reiterazione delle violazioni alle norme del presente Regolamento, quando queste siano commesse da soggetti esercitanti attività dietro Autorizzazione Comunale, o per effetto di comunicazione di inizio attività, con Ordinanza secondo le modalità procedurali previste dalla L.689/81 viene disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa in gg.3.
- 2) Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal presente Regolamento, accertata con provvedimento di cui all'art. 18 della L.689/81, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.
- 3) Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono o per modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
- 4) La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.
- 5) Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione é annullato.

ART. 21

Inosservanza e violazioni alle disposizioni fissate nel Regolamento.

- 1) Salvo che il fatto illecito non costituisca ipotesi di reato diversamente perseguibile, Codice Penale, con il presente articolo si determinano gli importi delle sanzioni in merito a violazioni circa la normativa fissata nel presente Regolamento.
- 2) Per quanto relativo alle sanzioni previste per i precetti contenuti al Titolo II del presente Regolamento, oltre alle Sanzioni Amministrative Pecuniarie determinate dal Comune in sede locale, resta ferma la procedura prevista dal Codice della Navigazione e suo Regolamento di esecuzione.
- 3) In considerazione delle finalità attinenti alla tutela e sicurezza dei luoghi ed alla avvertita necessità di dover disciplinare anche in sede locale le modalità di utilizzo degli specchi d'acqua antistanti al Borgo Marinaro, in ordine ad un'area di limitata estensione demaniale, si reputa opportuno determinare Sanzioni Amministrative Pecuniarie in merito alle norme inerenti la disciplina in sede locale attinente al corretto e sicuro uso delle predette limitate zone di mare di cui si riporta al Titolo II del presente strumento di regolamentazione.

Art. 22

Determinazione importo delle sanzioni.
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI
AI TITOLI - I - II - III.

***Violazioni alle prescrizioni Art. 2**

(Titolo I)

>Comma 1 -Esercizio attività di commercio e/o noleggio in assenza di autorizzazione.

Applicazione norme sanzionatone ed accessorie previste dalla vigente legislazione commerciale.

>Comma 2 -Eventuali installazioni opere abusive.

Applicazione vigente normativa edilizia.

***Violazioni alle disposizioni dell'Art 3**

(Titolo I)

>Comma 1 - lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i ... da Euro 30,00ad Euro.....120,00

Con obbligo di cessazione immediata del comportamento illecito e ove necessario ripristino dello stato dei luoghi, se del caso anche in danno al trasgressore con addebito delle spese. Verifica di ipotesi diversamente perseguibili - C.P. -

>Comma 2 - Stazionamento natanti autorizzati fuori dalle aree consentite.

.... da Euro 25,00 ad Euro.....90,00 (Per ogni giorno di commessa infrazione).

Con obbligo per il proprietario di rimuovere il natante dalla zona non consentita o se del caso procedere in danno con addebito delle eventuali spese, con riferimento anche ad eventuale custodia e giacenza del natante.

***Violazioni alle prescrizioni dell'Art 4**

(Titolo I)

>Comma 1 - Stazionamento imbarcazioni e/o natanti non rientranti nelle ipotesi autorizzative previste dall'art.4 comma 1 (Stazionamento abusivo).

****Sanzione Amm.va Pecuniaria da Euro... 90,00.... ad Euro.... 500,00**

Con obbligo per il proprietario di rimuovere il natante e se possibile con rimozione in danno con addebito delle spese anche relative all'eventuale trasporto, giacenza e custodia del natante.

- (Ipotesi di sequestro Amministrativo)

Nel caso di impossibilità tecnica alla rimozione forzata e di mancato adempimento delle prescrizioni da parte del titolare della commessa infrazione, l'applicazione della Sanzione Amm.va Pecuniaria si applica per ogni giorno di protrazione dell'infrazione.

(Violaz. art. 4 - segue)

(Violaz. art. 4 - continua)

>Comma 3 – *L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 4 viene sanzionata, anche per i natanti di proprietà di residenti, al pari dello stazionamento abusivo. Pertanto, nella fattispecie, si applica quanto previsto per le sanzioni di cui al comma 1 dell'art. 4, con aggiunta di quanto previsto dalla legislazione vigente nei casi di imbrattamento o di inquinamento dei luoghi.*
***Sanzione Amm.va Pec** da Euro 90,00.... adEuro 500,00 -.

>Comma 4 - *Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute al comma 4 dell'art. 3 (previste per il periodo di balneazione), si applica la medesima sanzione prevista per il comma 3 del medesimo articolo.*

***Violazioni disposizioni Art. 11**
(Titolo II)

>Comma 3 e 4

-Fermo restando l'applicazione di quanto previsto dal Codice della Navigazione e Regolamento di esecuzione, nonché da specifiche Ordinanze delle Autorità Marittime, nel caso di violazioni della normativa di cui all'art. 11 del presente Regolamento, si prevede l'applicazione della

****Sanzione Amministrativa Pecuniaria da Euro25,00 ad Euro..... 150,00**

-Con obbligo di immediata cessazione della condotta illecita e nei casi di rimozione di natanti con spese in danno al soggetto titolare dello stesso anche per quanto attiene all'eventuale trasporto, giacenza e custodia dello stesso.

***In caso di inosservanze commesse da soggetto minore o minorenne, del comportamento illecito sono responsabili i genitori o chi ne fa le veci.**

***Violazioni disposizioni Art.12**
(Titolo II)

>Commi da 1 a 6

-Fermo restando l'applicazione di quanto previsto dal Codice della Navigazione e Regolamento di esecuzione, nonché da specifiche Ordinanze delle Autorità Marittime, nel caso di violazioni della normativa di cui all'Art.12 del presente Regolamento, si prevede l'applicazione di

***Sanzione Amministrativa Pecuniaria: da Euro.... 25,00.... ad Euro.....150,00**

-Con obbligo di immediata cessazione della condotta illecita e nei casi di rimozione di natanti con spese da addebitarsi in danno al soggetto titolare dell'illecito, anche per quanto attiene l'eventuale trasporto, giacenza e custodia di natante.

***Violazioni disposizioni Art. 13**

(Titolo II)

>Commi da 1 a 5 - Per le violazioni di cui all'art. 13 commi da 1 a 5 , -stazionamento nello spazio di mare interno alla scogliera-, si applica per ogni giorno di commessa infrazione la

***Sanzione Amministrativa Pecuniaria da Euro....25,00.....ad Euro150,00**

***Violazioni disposizioni Artt. 15 e 16**

(Titolo III)

>Art. 15 Comma 1 - Comma 2 lettere da A a L

>Art. 16 Comma da 1 a 4 (lettere da A a G comma 4)

-Fermo restando l'applicazione di sanzioni previste dalle leggi dello stato e di Organismi sovracomunali (materie edilizia, ambientale, paesaggistica, igienico-sanitaria, commerciale ed altro), per le violazioni alle prescrizioni di cui agli artt.15 e16 del presente regolamento, si applica la

***Sanzione Amministrativa Pecuniaria da Euro ...250,00 ad Euro.....500,00**

-Con obbligo dell'immediata cessazione della condotta illecita e se ne ricorrono i presupposti di legge, eventuale ripristino dello stato dei luoghi e rimozione di quanto illecitamente posto in essere anche in danno del trasgressore.

***Inosservanza prescrizioni Art 17**

(Titolo III)

Comma 1 lettere a b c

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Navigazione e Regolamento di esecuzione e di quanto disposto da Ordinanze di Autorità Marittime, per la mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 lettere a b c, si applica la

***Sanzione Amm.va Pec. da Euro ...25,00ad Euro150,00 -.**

ART. 23

Destinazione dei proventi delle Sanzioni.

- 1) Spettano al Comune i proventi delle sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento.
- 2) I proventi di sanzioni che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di Legge, vengono destinate e vincolate secondo quanto indicato all'art.7 punto 2 del presente Regolamento, al pari delle somme introitate per lo stazionamento delle imbarcazioni e/o natanti presso il Borgo.

ART. 24

Procedure per fatti o circostanze non previsti nel presente Regolamento.

*Per fatti o comportamenti contrari alla legge, non previsti nel presente Regolamento, restano ferme le attuazioni procedurali ed attuative delle vigenti norme dello Stato o di Organismi Sovracomunali. Leggi e Regolamenti Statali, Regionali, Provinciali, Codici Penale, Procedura Penale, Civile, Procedura Civile ecc.

ART. 25

Entrata in vigore del presente regolamento.

*Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione e pubblicazione all'Albo Comunale.

ART. 26
Abrogazioni.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i precedenti provvedimenti relativi alla Spiaggia Marina di Conca, e al Borgo Marinaro, ad eccezione di quelli di interdizione totale relativi alla fruibilità della spiaggetta "Marinella" e specchio acqueo antistante, emessi a causa di stato di pericolo del costone roccioso sovrastante l'arenile della stessa. Restano altresì vigenti gli stessi provvedimenti relativi alle interdizioni di alcune fasce di territorio, sottostanti e prospicienti al costone roccioso sovrastante la "Marina di Conca", lasciate comunque non fruibili per fini di attenzione e maggiore sicurezza pubblica e privata. È fatta salva e resta vigente la regolamentazione contemplata dal Piano Spiaggia, approvata con C.C. n.6/95 per le parti normative non in contrasto con il presente regolamento.

ART. 27
Disposizioni finali.

- *All'atto dell'approvazione del presente Regolamento, il Consiglio Comunale delega il Sindaco e la Giunta Comunale per tutto quanto concerne l'esecuzione e l'attuazione della normativa contenuta nel presente strumento di regolamentazione con la formalizzazione dei provvedimenti necessari.
- *Eventuali Ordinanze aggiuntive disciplinanti la materia non dovranno contenere disposizioni contrastanti con la normativa del presente Regolamento.
- *Eventuali modifiche, o quant'altro, del presente Regolamento saranno attuate con provvedimento del Consiglio Comunale.

INDICE

Titolo I

Della conservazione, tutela, mantenimento e corretto uso del territorio presso il Bor20 Marinaro.

- *Art. 1 - Fruizione arenile ed aree adiacenti Pag.1
- *Art. 2 - Disciplina attività commerciali e di noleggio presso l'arenile comunale..... Pag.
- *Art. 3 - Obblighi e divieti Pag.2
- *Art. 4 - -Individuazione aree per lo stazionamento autorizzato dei natanti.
-Natanti autorizzabili a stazionare nelle apposite aree.
-Anagrafe delle imbarcazioni.
-Aree adiacenti all'arenile totalmente o parzialmente interdette allo stazionamento..Pag.2
- *Art. 5 - Suddivisione dei natanti in categorie d'uso Pag.3
- *Art. 6 - -Richieste e rilascio Autorizzazioni per lo stazionamento.
-Contingentamento delle Autorizzazioni.
-Fissazione limite dimensioni natanti autorizzabili allo stazionamento Pag.3
- *Art. 7 —Istituzione stazionamento barche a titolo oneroso.
-Vincolo delle somme con destinazione per il Borgo..... Pag.4
- *Art. 8 - Deroga per stazionamento a titolo gratuito.....Pag.4
- *Art. 9 - Istituzione Commissione Comunale..... Pag.5
- * Art. 10 - Tariffe di pagamento per stazionamento imbarcazioni e/o natanti.
-Modalità di versamento delle somme dovute per lo stazionamento.
-Aggiornamento delle tariffe.....Pagg.5/6

Titolo II

Delle acque antistanti il Borgo.

*Art. 11 - Delimitazione acque per la balneazione	Pag.7
*Art. 12 - - Corridoio di atterraggio dei natanti e per eventuali emergenze. - Obblighi e divieti	Pag.7
*Art. 13 - Specchi d'acqua per ormeggio natanti	Pag.8
* Art. 14 - Richieste da parte di privati per concessione di punti ormeggio	Pag.8

Comune di Conca dei Marini - Regolamento Borgo Marinaro - "Marina di Conca" - (Indice)

Titolo III

Delle attività commerciali e/o di noleggio presenti presso il Borgo.

*Art. 15 - Prescrizioni per le attività di commercio, di noleggio e per i pubblici esercizi.....	Pag.9
*Art. 16 - Prescrizioni per attività di noleggio natanti ed attrezzature da spiaggia.....	Pag.10
*Art. 17-Contrassegni identificativi su natanti da noleggio	Pag.9

Titolo IV

Del controllo - Delle Sanzioni e della procedura sanzionatoria.

*Art. 18 - Controllo sanzioni accessorie esecutorietà	Pag.11
*Art. 19 - Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie in caso di violazione delle norme riportate dal presente Regolamento	Pag.12
*Art. 20 - Reiterazione delle violazioni	Pag.13
*Art. 21 - Inosservanza e violazioni alle disposizioni fissate nel Regolamento.....	Pag.13
*Art. 22 - Determinazione importo delle sanzioni - Prontuario delle violazioni ai titoli I - II - III.....	Pagg.14/15/16
*Art. 23 - Destinazione dei proventi delle sanzioni	Pag.17
*Art. 24 - Procedure per fatti o circostanze non previsti nel presente Regolamento.....	Pag.17
*Art. 25 - Entrata in vigore del presente Regolamento.....	Pag.17
*Art. 26 - Abrogazioni	Pag.18
*Art. 27 - Disposizioni finali	Pag.18